

SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO ALASSIO



Fondata il 15 Marzo 1863

STATUTO SOCIALE

SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI ALASSIO

Statuto Sociale presentato ai Soci nell'Assemblea Generale Straordinaria del 28 Ottobre 2019

La **SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO** di Alassio con sede in Alassio Via XX Settembre n. 23 ha personalità giuridica ed è una mutua volontaria disciplinata dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche e integrazioni.

Fondata il 15/3/1863, riformata l'1/5/1864, modificata il 19/1/1879, costituita legalmente il 10/12/1905 con atto notaio Porcella di Alassio, modificata ancora il 2/9/1941, il 21/4/1972 e 11 marzo 1994.

Art. 1 Fini e scopi sociali

La Società Operaia di Mutuo Soccorso (per brevità in seguito S.O.M.S.) di Alassio avrà durata illimitata non ha alcun fine di lucro, ha per scopo la solidarietà sociale ed il mutuo soccorso fra soci in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto.

Essa persegue finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

La S.O.M.S. di Alassio persegue altresì i seguenti scopi:

- Opere di beneficenza agli Associati ed in casi particolari anche ai non Associati;
- Erogazione di assegni di anzianità ai soci che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età che ne facciano espressa richiesta;
- Gestione dei beni patrimoniali e di ogni altra attività Sociale;
- Organizzazione di feste o manifestazioni a carattere assistenziale e culturale con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni locali.

Gli assegni di pensione d'anzianità sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione in base alle effettive disponibilità di bilancio.

Il sodalizio potrà inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Art. 2 Soci

Il numero dei soci é illimitato.

I SOCI saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Onorari: per particolari meriti acquisiti, esentati dal versamento della quota sociale;
- b) Ordinari: Quelli che provvederanno al versamento della quota Sociale e che godranno delle varie previdenze previste dal presente Statuto.
- c) Pensionati: I Soci con età superiore ai 65 anni (esentati su richiesta dal versamento della quota Sociale annuale).

Per essere ammessi in qualità di Soci dovrà essere inoltrata domanda su appositi moduli al Consiglio di Amministrazione in carica, avere compiuto 18 anni, non aver superato il 50° anno di età al fine di accedere alle prestazioni previdenziali, essere incensurati, di buona condotta morale.

Il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione deciderà a semplice maggioranza in merito alla domanda di ammissione.

La mancata accettazione della domanda dovrà essere comunicata direttamente al richiedente. I Soci ammessi avranno l'obbligo di osservare tutte le norme e le disposizioni del presente Statuto.

Art. 3 Doveri e recesso dei soci

I Soci dovranno provvedere al versamento, entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno, delle quote Sociali il cui importo verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci morosi che non avranno provveduto entro il 31 Dicembre successivo alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa, previa particolare diffida, verranno dichiarati dimissionari ad ogni effetto.

Il socio può recedere dal sodalizio con preavviso di 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4 Esclusione

Un Associato potrà essere escluso dalla S.O.M.S. di Alassio con delibera particolare del Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza dello statuto o di eventuale regolamento interno;
- b) morosità continua del socio nel pagamento delle quote o contributi associativi;
- c) condanna penale del socio per atti gravi;
- d) comportamenti del socio che arrechino danno al sodalizio ed al suo funzionamento;
- e) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni mutualistiche del sodalizio.

Avverso a tale delibera l'Associato potrà ricorrere ai probiviri entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

I probiviri decideranno insindacabilmente, sentite le parti, entro 15 giorni.

Art.5 Recesso ed esclusione

In caso di recesso del socio o di esclusione nessun importo verrà liquidato al medesimo.

Art. 6 Beni Sociali

Il patrimonio del sodalizio è costituito da beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai soci.

Del fondo sociale una parte stabilita dal Consiglio resterà nella cassa del sodalizio allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dei vari fondi dell'ente e l'altra potrà essere impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi, al fine di ottemperare alle esigenze economiche di cui all'art. 1:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
 - b) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine;
 - d) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.
- Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è responsabile del patrimonio sociale, per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci

Ai sensi di legge i membri del consiglio di amministrazione, rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'azione potrà essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Art.7 Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che il sodalizio ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art.8 Esercizio finanziario

L'esercizio si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce. Il bilancio deve constare di due parti: del rendiconto economico e del rendiconto patrimoniale.

Art. 9 Organi sociali

Sono organi della S.O.M.S. di Alassio:

- a) Le Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Probiviri;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli incarichi e le cariche sociali sono svolti gratuitamente.

Le spese sostenute possono essere rimborsate solo se autorizzate preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 Assemblea Generale Ordinaria

Da convocarsi almeno una volta all'anno, con avviso particolare ad ogni singolo Socio, composta da tutti i soci in regola con le quote Sociali, convocata dal Presidente, con potere deliberativo in presenza di metà più uno dei soci in prima convocazione, in seconda convocazione - ossia trascorsa almeno un'ora dal termine della 1ª convocazione, con qualsiasi numero dei Soci presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Saranno ammesse deleghe a favore dei soci; non potranno portarsi più di cinque deleghe per ciascun socio. L'Assemblea tratterà solamente gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno e delibererà a maggioranza semplice dei soci presenti.

In sede ordinaria essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- elegge la commissione elettorale.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:

- elegge il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi sociali.

Il contenuto di ogni adunanza dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee e sottoscritto dal Presidente e Segretario di assemblea.

Art. 11 Assemblea Generale Straordinaria

Convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Probiviri, in prima convocazione valida con la presenza di metà più uno dei soci, valida in 2ª convocazione con qualsiasi numero di Soci presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Saranno ammesse deleghe a favore dei soci; non potranno portarsi più di cinque deleghe per ciascun socio.

Potrà trattare qualsivoglia argomento inerente all'attività della S.O.M.S. di Alassio oltre a quanto iscritto all'ordine del Giorno con deliberazione adottata a maggioranza semplice dei soci presenti salvo che sulle modifiche statutarie e lo scioglimento della società per le quali servirà una assemblea straordinaria con le maggioranze prescritte dai successivi articoli.

Il contenuto di ogni adunanza dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee e sottoscritto dal Presidente e Segretario di assemblea.

Art. 12 Consiglio di Amministrazione

Con incarico quadriennale composto da:

Un Presidente

Un Vice-Presidente

Un Tesoriere-Amministratore

Un Segretario

ed almeno 7 Consiglieri eletti dall'assemblea fra i Soci.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente ai quali spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere, previo benestare dei Probiviri, un Presidente Onorario, senza particolari incarichi Amministrativi.

Nel corso del quadriennio potranno essere sostituiti i componenti del Consiglio di Amministrazione eventualmente dimissionari o deceduti - sino ad un massimo di 5 - con i primi Soci in graduatoria nelle precedenti elezioni risultanti non eletti. Qualora i dimissionari risultassero in numero superiore si dovrà addivenire a nuove elezioni.

Art. 13 Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario sia straordinario per la gestione del sodalizio ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione avrà i seguenti particolari incarichi:

- a) Ammissione nuovi Soci;
- b) Amministrazione beni patrimoniali ed attività Sociali;
- c) Compilazione bilancio annuale e determinazione quota;
- d) Pagamento di pensioni di anzianità e beneficenza varia;
- e) Redazione regolamenti e definizione pratiche mutualistiche;
- f) Organizzazione feste Sociali a carattere assistenziale;
- g) Convocazione Assemblee ordinarie e straordinarie e cura dell'esecuzione delle delibere assembleari;
- h) Autorizzazione alla stipula di atti e contratti di ogni genere, assunzione di obbligazioni inerenti all'attività e gestione sociale nonché autorizzazione a conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione
- i) Ogni altra incombenza non in contrasto con il Codice Civile.

Art. 14 Riunione Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà su convocazione del Presidente, o quando almeno la metà dei Consiglieri ne facciano richiesta scritta direttamente al Segretario il quale dovrà entro 10 giorni provvedere alla convocazione del Consiglio con lettere particolari a tutti i componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibererà a maggioranza di voti, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il contenuto e le tematiche trattate nelle riunioni del consiglio di amministrazione dovranno essere riportate per forma scritta su apposito libro verbali e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 15 Collegio dei Probiviri

Eletto dai Soci con incarico quadriennale, formato da un Presidente e da 2 Membri fra i Soci con almeno 10 anni di appartenenza alla S.O.M.S. di Alassio con i seguenti particolari

compiti:

- a) Esaminare eventuali ricorsi dei Soci contro il provvedimento di esclusione e i provvedimenti disciplinari, deliberando insindacabilmente entro 15 giorni.
- b) Sorvegliare affinché il presente Statuto sia rigorosamente osservato dai Soci ed applicato dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di richiedere al Consiglio, con lettera raccomandata, la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci della S.O.M.S. di Alassio, convocazione che dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla richiesta.
- c) Nel caso di dimissioni o decesso di uno dei Probiviri gli altri due ne provvederanno la surroga con altro Socio primo dei non eletti nelle precedenti elezioni, o comunque con Socio in regola con quanto prescritto dal 1° comma del presente articolo.

Il contenuto e le tematiche trattate nelle riunioni del collegio dei probiviri dovranno essere riportati in forma scritta su apposito libro verbali e sottoscritto dai componenti il collegio.

Art. 16 Collegio dei Revisori dei conti

Eletto con incarico quadriennale, composto da un Presidente e da 2 membri scelti tra i soci che non abbiano fatto parte del Consiglio di Amministrazione precedente.

Avrà l'incarico di controllare la contabilità del Consiglio di Amministrazione, la revisione e l'approvazione del Bilancio Sociale annuale, relazionandone in merito alla prima Assemblea Generale dei Soci.

Potrà richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria, e, in caso di particolare gravità, rivolgersi ai Probiviri con lettera raccomandata richiedente la convocazione dell'Assemblea Generale (vedi comma b articolo precedente).

In caso di dimissioni o decesso di uno dei Membri del Collegio dei Revisori dei Conti si seguiranno le stesse modalità previste per il Collegio dei Probiviri.

Il contenuto e le tematiche trattate nelle riunioni del collegio dei revisori dei conti dovranno essere riportati in forma scritta su apposito libro verbali e sottoscritto dai componenti il collegio.

Art. 17 Provvedimenti disciplinari

Il Socio che si rendesse colpevole di infrazioni al presente Statuto o di altre particolari gravi colpe perseguibili per Legge, a giudizio del Consiglio di Amministrazione sarà passibile dei seguenti provvedimenti:

- a) Ammonizione scritta;
- b) Sospensione temporanea sino ad un massimo di mesi 6;
- c) Radiazione dalla S.O.M.S. di Alassio.

Avverso al provvedimento di cui alla lettera c) il Socio potrà ricorrere ai Probiviri con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 18 Elezioni

Potranno essere effettuate:

- a) per acclamazione quando il numero dei Soci presenti all'Assemblea sia del 50%+1;
- b) per corrispondenza in ogni altro caso.

In questo ultimo caso verrà formata una Commissione Elettorale composta da 4 Associati,

eletti dal l'Assemblea Generale, che provvederanno a formare una lista comprendente almeno il doppio del numero dei Soci da eleggere per ogni carica e faranno parte della lista dei candidati da eleggere.

Le schede di votazione dovranno pervenire in busta chiusa ad un preciso indirizzo (possibilmente presso un Notaio od un Avvocato di Alassio).

La Commissione Elettorale ne curerà lo spoglio e proclamerà eletti quei Soci che avranno ottenuto il maggior numero dei voti.

Tutti i membri dei vari Consigli potranno essere rieleggibili per un altro quadriennio.

Art. 19 Conferimento incarichi

Gli eletti nella prima riunione provvederanno a distribuire i vari incarichi - tutti quanti onorifici - e che potranno essere variati nel corso del quadriennio nell'ambito dello stesso organo Sociale.

Art. 20 Presidente

Il Presidente rappresenterà ad ogni effetto di Legge la S.O.M.S di Alassio, autenterà le tessere ed i diplomi, controfirmerà il bilancio ed i libri sociali, presiederà le riunioni del Consiglio di Amministrazione, le commissioni per incarichi speciali, convocherà le Assemblee Ordinarie, compirà infine tutti quegli atti di ordinaria amministrazione necessari alla gestione della S.O.M.S di Alassio.

In caso di impedimento o assenza ne farà le veci a tutti gli effetti il Vice Presidente.

Art. 21 Variazioni allo Statuto Sociale

Potranno essere approvate dall'Assemblea Generale dei Soci, valida in 2^a convocazione - (almeno un'ora dopo la 1^a convocazione), qualora il numero dei Soci presenti sia del 50%+1 dei Soci effettivi.

In alternativa sarà possibile ricorrere a un referendum per corrispondenza con le stesse modalità delle Elezioni del Consiglio di Amministrazione.

Per l'approvazione sarà sufficiente che il 50%+1 delle schede valide pervenute abbia assentito alle variazioni proposte.

Art. 22 Scioglimento della S.O.M.S. di Alassio

Qualora il numero dei Soci si riducesse in modo tale da rendere impossibile l'Amministrazione della S.O.M.S. di Alassio e delle finalità Sociali di cui del presente Statuto, l'Assemblea Generale Straordinaria all'uopo convocata, potrà deliberare, con la maggioranza prevista dal precedente articolo lo scioglimento della S.O.M.S. di Alassio, nominando un liquidatore, non Socio.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di Alassio che persegua analoghe finalità.

Avverso a tale delibera ogni Socio avrà 15 giorni di tempo per ricorrere ai probiviri i quali, riconvocata l'Assemblea Generale Straordinaria dovranno discutere nuovamente ogni possibile alternativa.

Qualora tale delibera venisse nuovamente confermata ed approvata sarà valida ed entrerà in

vigore immediatamente.

Art. 23 Disposizioni sul patrimonio

In caso di vendita o trasferimento di immobili di proprietà della S.O.M.S. di Alassio, il Consiglio di Amministrazione dovrà ottenere l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

Avverso a tale delibera ogni Socio avrà facoltà di ricorrere ai probiviri i quali convocata l'Assemblea Generale

Straordinaria, sentite le ragioni ed ogni possibile alternativa dei richiedenti, metteranno ai voti la delibera, qualunque sia il numero dei Soci presenti, in caso di approvazione diventerà valida ed attuabile immediatamente.

Art. 24 Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di istituire un particolareggiato regolamento interno che dovrà essere approvato alla prima Assemblea Generale dei Soci.

Le modifiche a tale regolamento interno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere approvate dall'Assemblea Generale dei Soci a semplice maggioranza dei presenti.

Art.25 Clausola finale

Per quanto non é disposto dal presente Statuto o dalle eventuali norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali e a quelle speciali sulle mutue volontarie.

Firmato: Carlo Cavedini (Presidente)
Stefano Parodi (Notaio)

Registrato ad Albenga il 14 Novembre 2019 al n. 6772/15